

Francesca Galateri di Genola
(a cura di)

IL DIRITTO DEL MINORE ALLE RELAZIONI FAMILIARI

Con i contributi di

Cecilia Gargiulo, Alessandra Pinto, Federica Marciano di Scala,
Leonardo Abazia, Serena Montuori, Francesca Galateri di Genola,
Maria Ambrosino, Giuseppina Campolo, Maria Orfeo, Daniela Brizzi

Commissione Minori del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

LEGIS
GIURIDICA

*“La giustizia non consiste nel giudicare
secondo regole astratte,
ma nel valutare le circostanze
con saggezza e compassione”.*
- Aristotele-

Coordinamento e struttura editoriale
a cura di Antonio Revelino

LEGIS © è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.L.**
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2024

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2024 da
LOGO SRL
Via Marco Polo, 8 - 35010 - Borgoricco (PD)

Servizio Clienti

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068

servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Portale informativo: www.legislazionetecnica.it

Shop: ltshop.legislazionetecnica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

INDICE

| | |
|--|----|
| PREFAZIONE | 5 |
| (di <i>Cecilia Gargiulo</i>) | |
| | |
| CAP. 1 | |
| DIRITTI GENITORIALI E UGUAGLIANZA DI GENERE | |
| NELLA CURA DEI FIGLI (nota a Cass., sez. I civ., ord. del 11 luglio 2024, n. 19069 e ord. 5 agosto 2024 n. 21969) | 7 |
| (di <i>Cecilia Gargiulo</i>) | |
| | |
| CAP. 2 | |
| ATTUAZIONE DELLA BIGENITORIALITÀ E INTERESSE | |
| DEL MINORE | |
| (nota a Cass., sez. I civ., ord. del 11 luglio 2024, n. 19069) | 14 |
| (di <i>Alessandra Pinto</i>) | |
| | |
| CAP. 3 | |
| TRAUMA DA DISTACCO GENITORIALE E <i>BEST</i> | |
| <i>PRACTICES</i> DI GESTIONE DEL MINORE | 21 |
| (di <i>Federica Marciano di Scala</i>) | |
| | |
| CAP. 4 | |
| SEPARAZIONI CONFLITTUALI, DISTURBI DELLA | |
| RELAZIONE E ALIENAZIONE PARENTALE | 28 |
| (di <i>Leonardo Abazia</i>) | |
| | |
| CAP. 5 | |
| INCREMENTO DEGLI STEREOTIPI DI GENERE | |
| (nota a Cass., sez. I civ., ord. del 11 luglio 2024, n. 19069) | 38 |
| (di <i>Serena Montuori</i>) | |
| | |
| CAP. 6 | |
| LA “<i>MATERNAL PREFERENCE</i>” NEGLI STUDI DI | |
| BAUSERMAN | |
| (nota a Cass., sez. I civ., ord. del 11 luglio 2024, n. 19069) | 45 |
| (di <i>Francesca Galateri di Genola</i>) | |

| | |
|--|----|
| CAP. 7 | |
| LA CENTRALITÀ DELL'ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE | |
| (nota a Cass., sez. I, ord. 5 agosto 2024, n. 21969) | 53 |
| (di <i>Maria Ambrosino</i>) | |
| CAP. 8 | |
| LA MERITEVOLEZZA E LA SALVAGUARDIA DEI RAPPORTI FAMILIARI | |
| (nota a Cass. sez. I civ., ord. del 5 agosto 2024 n. 21969) | 61 |
| (di <i>Giuseppina Campolo</i>) | |
| CAP. 9 | |
| ASCOLTO DEL MINORE | 66 |
| (di <i>Maria Orfeo</i>) | |
| CAP. 10 | |
| OGNI STORIA È UNA STORIA | 72 |
| (di <i>Daniela Brizzi</i>) | |
| CAP. 11 | |
| CONCLUSIONI | 74 |
| (di <i>Francesca Galateri di Genola</i>) | |
| APPENDICE GIURISPRUDENZIALE INTEGRALE | |
| 1) Cass. Civ., sez. I, Ord. del 11 luglio 2024 n. 19069 | 77 |
| 2) Cass. Civ., sez. I, Ord. del 5 agosto 2024 n. 21969 | 83 |
| BIBLIOGRAFIA | 90 |
| GIURISPRUDENZA | 92 |
| PROFILI AUTORI | 93 |



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



APPENDICE GIURISPRUDENZIALE

1) Cassazione civile sez. I, del 11/07/2024, n. 19069 ¹

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere Rel.

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5402/2023 R.G. proposto da:

Fo.Al., rappresentato e difeso dall'avvocato M***** A***** (c.f. Omissis)

unitamente all'avvocato B***** E***** (c.f. Omissis) per procura speciale allegata al ricorso

- ricorrente -

Contro Pa.Ca., rappresentata e difesa dall'avvocato S*** G***** (c.f. Omissis) per procura speciale allegata al controricorso

- controricorrente -

nonché contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - intimato -

avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di ANCONA R.G. n. 16/2022 depositato il 26/07/2022;

¹ Testo del provvedimento tratto dalla fonte ufficiale, banca dati pubblica dei provvedimenti giurisdizionali della Suprema Corte di Cassazione: *italgiure.giustizia.it*. La curatrice dell'opera declina ogni responsabilità per eventuali errori di trascrizione o difformità, dovendo il lettore fare riferimento alla fonte ufficiale citata.

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Nel procedimento di reclamo relativo all'affidamento di Fo.Fi., nato il 27.04.2020 dalla relazione tra Fo.Al. e Pa.Ca., il Tribunale di Macerata disponeva l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre, nella sua abitazione di M, disciplinava il diritto di visita del padre e poneva a carico di quest'ultimo l'assegno, a titolo di contributo al mantenimento, di Euro 150,00 mensili, da versarsi a mani della madre entro il giorno 10 del mese di riferimento, con rivalutazione annuale Istat; il Tribunale poneva a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie (elencate dettagliatamente) in favore del figlio, nella misura del 50% ciascuno, e prescriveva ad entrambi i genitori di seguire un percorso di aiuto alla genitorialità.

2. La Corte di Appello di Ancona, con decreto n. 654/2022 pubblicato in data 26.07.2022, pronunciando sul reclamo proposto da Pa.Ca., riformava parzialmente il decreto del Tribunale, aumentava l'assegno di mantenimento per il figlio, che stabiliva in Euro 250,00 mensili, in ragione del modesto reddito della madre, e disciplinava diversamente il diritto di visita e frequentazione del minore da parte del padre. *In particolare, in considerazione dell'età del minore (poco più di due anni all'epoca del giudizio di impugnazione) la Corte di merito riteneva eccessivamente prolungato il periodo di permanenza settimanale con il padre e pertanto così disponeva: "il padre, fino al compimento del terzo anno di età del minore, potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 20,30, da concordare fra le parti, o in mancanza, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì, nonché alternativamente il sabato pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 20.30, o la domenica dalle ore 9,30, alle ore 20,30; il padre provvederà, inoltre, anche a riportare il figlio presso l'abitazione materna ove è collocato; nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio, anche per due settimane non consecutive, senza pernottamento; durante le festività natalizie il minore rimarrà con ciascun genitore per pari periodi, senza pernottamento presso il padre; inoltre il padre potrà alternativamente tenere con sé il figlio il giorno di Natale o di S. Stefano e l'ultimo dell'anno o il primo dell'anno, e ad anni alterni il giorno dell'Epifania; durante le festività pasquali potrà tenere alternativamente con sé il figlio il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo; dopo il compimento del terzo anno di età del minore la suindicata disciplina verrà*

integrata con un pernottamento infrasettimanale e uno nel fine settimana in cui il minore rimane con il padre nonché nei periodi consecutivi delle vacanze natalizie e del periodo estivo”.

3. Avverso questo decreto Fo.Al. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistito con controricorso da Pa.Ca.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia:

- i) con il primo motivo la contraddittorietà e la illogicità del decreto impugnato, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter cod. civ e dell’art. 132 cod. proc. civ., ritenendo le modalità di visita del padre contrarie al principio della bigenitorialità e pregiudizievoli per il minore; ad avviso del ricorrente le modalità di visita stabilite dalla Corte d’Appello contrastano la crescita serena e armoniosa del figlio, privandolo del soggiorno presso l’abitazione paterna quale casa familiare, ove il bimbo aveva vissuto sino alla separazione con entrambi i genitori, erroneamente, invece, individuata dalla Corte d’Appello nella casa della nonna materna ove attualmente vive il minore; denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 3, 6, 12, 16, 19 della Convenzione internazionale di New York, nonché richiama la giurisprudenza della Corte EDU, sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, secondo cui le autorità nazionali sono invitate ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore ed i figli, affermando che *“per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare”* (Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che *“le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione”* (K. E T. Finlandia n. 25702/94, CEDU 2001);
- ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter cod. civ., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., lamentando l’omessa motivazione circa il potenziale pregiudizio al minore derivante dai pernottamenti presso il padre; rimarca che il diritto di visita, come disposto dalla Corte di appello, non consente di